

STATUTO

ART. 1

1. È costituita la **"EIMI – Associazione Mediatori del Conflitto"**, (enunciabile anche "EIMI") con sede sociale in Milano.
2. La "EIMI" non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed organizzazioni in armonia con i propri scopi sociali.
3. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
4. La "EIMI" potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale gestite direttamente dal consiglio direttivo dell'Associazione oppure da un comitato esecutivo così come previsto dall'art. 12.
5. La "EIMI" potrà, inoltre, affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all'uso del marchio secondo un regolamento appositamente approvato.

ART. 2 **SCOPO**

1. Scopo generale della "EIMI" è quello di:
 - a. riunire i professionisti che si occupano di mediazione in genere, comprendendo la mediazione civile e commerciale, la mediazione familiare, la mediazione umanistica, la mediazione penale, la mediazione scolastica ed ogni altro tipo di metodo A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
 - b. tutelare la figura professionale del mediatore e del formatore nei diversi modelli di mediazione, conciliazione e metodi ADR, divulgandone la funzione e la professionalità;
 - c. stabilire i criteri essenziali della figura del mediatore e del formatore nei diversi modelli di mediazione, conciliazione e metodi ADR e dell'esercizio delle rispettive qualifiche professionali, nonché verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale;
 - d. organizzare, promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione e perfezionamento professionale anche attraverso momenti di scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, ricorrendo altresì all'ausilio di altri Enti di Formazione, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni,

Fondazioni, Aziende Private e Pubbliche, Scuole, Istituti e/o contributi locali, regionali, statali, comunitari, nel rispetto delle normative di settore nell'ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR;

- e. rappresentare gli interessi professionali e scientifico-culturali dei propri Soci presso organismi nazionali, europei ed internazionali e promuoverne il riconoscimento;
- f. tutelare l'attività svolta e i diritti dei propri associati, in merito allo specifico settore culturale e professionale, ponendosi come punto di riferimento di tutti gli iscritti per qualsiasi questione o problema legislativo, esecutivo e operativo;
- g. vigilare sulla condotta professionale dei propri soci stabilendo sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per violazioni al codice etico e/o deontologico nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo, nonché secondo la normativa di settore nell'ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR;
- h. verificare i requisiti di onorabilità, imparzialità, indipendenza e per l'esercizio della professione di tutti i soci e gli associati al fine dell'esercizio della professione e dell'inserimento dei mediatori e dei formatori negli elenchi, albi, registri previsti dalle norme di settore nell'ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR;
- i. promuovere forme di garanzia a tutela dell'Utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi del Codice del Consumo, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

ART. 3 SOCI

Possono essere soci dell'EIMI: tutte le persone fisiche che hanno concluso un adeguato percorso formativo sulla mediazione e conciliazione, o sono formatori nelle medesime discipline secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo in materia, in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione e nel rispetto delle normative di settore nell'ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR.

ART. 4

AMMISSIONE SOCI

1. Per acquisire la qualità di Socio occorre presentare domanda scritta.
2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla ricezione della stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio di disciplina, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. I soci che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno presentato domanda di ammissione entro il 31 gennaio 2024 sono definiti Soci Fondatori.
6. Tutti i soci devono versare quote associative di ammissione e annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
7. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice etico e deontologico, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 5 DECADENZA DEL SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a. in caso di decesso;
- b. per recesso;
- c. per decadenza deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a:
 - gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi della "EIMI";
 - violazione delle norme del presente Statuto e/o regolamenti interni;
 - eventuale comportamento illecito assunto dal Socio;
 - venir meno dei requisiti di onorabilità così come regolamentato dal Decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998 n. 468, e successive modifiche, e dalle normative di settore nell'ambito della mediazione, conciliazione e metodi ADR;
 - mancato versamento delle quote sociali e di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - mancato invio di documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, che fosse

- necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- inadempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio od agli impegni assunti verso l'Associazione;
- d. per scioglimento della "EIMI" deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 6
STRUTTURA E ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della "EIMI":
 - a. Il Presidente;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. l'Assemblea dei soci;
 - d. il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti;
 - e. il Collegio di disciplina.
 - f. Il Comitato Scientifico
2. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre esercizi sociali, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive dell'organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti conferiti dagli organi preposti; la decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo. Sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo, e/o del Presidente.

ART. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea della "EIMI" è composta dai Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni Socio, in regola con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto.

ART. 8
CONVOCAZIONI ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, da spedire a ciascun Socio, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere, l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
3. In seduta ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dal termine

- dell'esercizio
4. L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci, che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.
 5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo o dal Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti o dal prescritto numero dei Soci, il Presidente deve provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i dieci giorni successivi dal Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.
 6. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e sceglie il Segretario anche tra persone estranee.
 8. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9
COSTITUZIONE, VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E
VOTAZIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei Soci.
2. Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o palese - salvo che un quinto dei Soci presenti in Assemblea richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
5. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni si possono tenere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

ART. 10

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. determina il numero ed elegge, tra i Soci che abbiano una comprovata esperienza nel settore, i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dallo Statuto;
 - b. nomina il presidente del Consiglio direttivo, che può durare in carica al massimo per due mandati consecutivi, limite, questo, derogabile dall'assemblea con una maggioranza assoluta degli iscritti;
 - c. stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
 - d. elegge tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti scelti anche tra i non soci;
 - e. elegge tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio di disciplina;
 - f. approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta e delibera in merito alla destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
 - g. approva il bilancio preventivo;
 - h. approva la quota sociale annuale;
 - i. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a. su istanza del Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti e con la maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti la destituzione del Presidente;
 - b. le modifiche al presente statuto;
 - c. lo scioglimento dell'Associazione;
 - d. la nomina dei Liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - e. su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo della "EIMI" è composto da un

- minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio.
 3. Esso è convocato dal Presidente della "EIMI", che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.
 4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà nei successivi dieci giorni il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti.
 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
 6. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, da spedire a ciascun consigliere e sindaco con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni.
 7. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale nelle votazioni palesi il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
 8. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salva diversa richiesta del Presidente oppure del terzo dei presenti.
 9. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei membri, compreso nel computo il Presidente, e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
 10. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle condizioni previste al precedente articolo 9 comma 6.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali

regionali su tutto il territorio nazionale e sull'eventuale comitato esecutivo che dovrà gestirle;

- l. nomina un rappresentante di tale comitato esecutivo che potrà partecipare ai lavori del consiglio con voto consultivo;
- m. delibera sul regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;
- n. delibera sull'affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all'uso del marchio;
- o. delibera circa il regolamento da adottare nei casi di cui al punto precedente;
- p. nomina il Comitato Scientifico determinandone i criteri per la nomina e il numero dei componenti.

ART. 13 PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è eletto dall'assemblea che lo sceglie tra gli eletti al Consiglio direttivo. Può restare in carica per un massimo di due mandati, salvo deroga dell'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 10. Al termine del secondo mandato potrà ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 2. Il Presidente rappresenta la "EIMI" ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare.
- 3. Il Presidente:
 - a. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo adottando i provvedimenti necessari e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza, riferendo al Consiglio i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva;
 - b. presiede le riunioni di Consiglio;
 - c. ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
 - d. può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della "EIMI".

ART. 14 SEGRETARIO E TESORIERE

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente in ogni atto, sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e dei servizi che egli dirige e ne risponde al Presidente, firma la corrispondenza ordinaria e redige

Luca...
F...
Carlo...
Roberto...
Alfonso...
Stefano...
...

- i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 2. Il Tesoriere dispone per le spese e le riscossioni ordinarie, redige i libri contabili dell'Associazione e predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 15
COLLEGIO DEI SINDACI E REVISORI DEI CONTI

- 1. Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti:
 - a. è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; i membri che lo compongono durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili;
 - b. ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo;
 - c. in occasione della sua prima riunione provvede a nominare nel suo seno il Presidente;
 - d. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della "EIMI"

ART. 16
COLLEGIO DI DISCIPLINA

- 1. Collegio di Disciplina:
 - a. è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili;
 - b. ha funzioni di controllo sulla condotta degli associati che siano in conformità con il codice deontologico dell'Associazione;
 - c. valuta, inappellabilmente, circa il ricorso del socio contro il rifiuto della sua ammissione da parte del Consiglio direttivo;
 - d. gestisce le sanzioni da comminare agli associati in conformità con il regolamento emanato dal Consiglio Direttivo;
 - e. in occasione della sua prima riunione provvede a nominare nel suo seno il Presidente;
 - f. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della "EIMI"

ART. 17

[Handwritten signature]

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è l'Organo competente a vigilare sui requisiti per la qualifica professionale dei Soci, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodici uniformemente alla legislazione in materia;
2. Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da esperti con indubbie e certificate competenze e conoscenze scientifiche. I membri del Comitato Scientifico possono essere individuati e designati anche tra personalità che si distinguono per il valore professionale e scientifico benchè non Soci dell'Associazione. I membri del Comitato restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti senza nessun limite di mandato.

ART. 18 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio Sociale è formato:
 - a. da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della "EIMI";
 - b. dalle quote sociali ed eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - c. dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
 - e. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo;
2. I proventi della "EIMI" sono formati da:
 - a. contributi di ammissione;
 - b. contributi annuali;
 - c. contributi integrativi;
 - d. contributi straordinari;
 - e. oblazioni volontarie;
 - f. proventi vari.
3. Le risorse economiche di cui sopra sono finalizzate al conseguimento degli scopi economici dell'Associazione e per far fronte alle spese di funzionamento dell'Associazione medesima;
4. L'Associazione adotta i criteri di trasparenza contabile ed amministrativa previsti dalla normativa vigente in materia di mediazione, conciliazione e metodi ADR.

ART. 19 SCIoglimento

1. Lo scioglimento della "EIMI" è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.
2. La stessa Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinando i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 20
CONTROVERSIE**

Sulle controversie a qualsiasi titolo insorte all'interno dell'Associazione, le medesime saranno preventivamente sottoposte ad un tentativo di mediazione/conciliazione ad opera di un professionista o Ente terzo.

Il Foro competente cui demandare possibili controversie giudiziarie è quello del Tribunale ove ha sede l'Associazione, salvo quanto previsto dal Codice del Consumo per le vertenze promosse da soggetti qualificati quali consumatori.

**ART. 21
RINVIO NORMATIVO**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.

Cesareo Franchi
Luca Viti

On. Francesco Deo Anzani

Claudio Antonio Nanni

Alfonso Joffe

Roberto Carlo Prestipoli

Sergio Ricci

Domenico Pantieri

Ugo Giliotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.



Firmato digitalmente da FABIO
CAPACCIONI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154